

rapporto in uno schema eccessivamente rigido. Non possiamo invece che consentire alla formula, ricca di infinite possibilità di determinazione, proposta dall'A. come ideale programma alla società cristiana: «una società dove il diritto a conseguire il fine naturale dell'uomo — cioè la virtù ed il benessere condiviso con il prossimo — verrebbe riconosciuto a tutti, e il diritto al fine ultraterreno — la beatitudine — a coloro che hanno occhi per vederlo» (p. 44-5).

Ma la preoccupazione di tradurre nell'oggettività del costume e delle istituzioni storiche il contenuto della fede religiosa porta l'A. ad orientarsi verso una interpretazione rigida e conservatrice della socialità cristiana: ciò si spiega in gran parte pensando alla particolare situazione in cui si trova la cultura cristiana in Inghilterra e al temperamento aristocratico dell'artista Eliot; nè va dimenticato che il saggio, come si è detto, risale al 1939 e risente delle condizioni psicologiche di quella drammatica vigilia di guerra. Il suo è certo un atteggiamento di intransigenza che se, appunto perchè tale, si può riconoscere eccezionalmente idoneo a rilevare le carenze storiche e sociali della nostra stessa condizione di cristiani, inclina peraltro ad una eccessiva sfiducia verso le costruzioni ideologiche e pratiche del mondo moderno. La rigidità della sua esegesi appare assai grave, massime se si raffronta con l'apertura e modernità della dottrina sociale cattolica più rappresentativa e recente, poniamo di un Maritain, al cui *Humanisme intégral* l'Eliot stesso dichiara di andar debitore.

Inoltre, sebbene della società cristiana l'A. si proponga di formulare l'esigenza ideale e storica piuttosto che una descrizione del tutto spiegata, non si può non rilevare come la sua esegesi rimanga spesso assai generica proprio nella motivazione speculativa di quella esigenza. La quale è proposta, e acutamente proposta, ma non è affatto giustificata nelle sue premesse implicite. Così dicasi per l'analisi del processo di oggettivazione sociale dell'atteggiamento cristiano: il problema è individuato con nettezza e rilevato con estrema efficacia; tuttavia si cercherebbe invano la qualificazione della struttura dialettica attraverso la quale la società cristiana possa pervenire ad esprimersi in un sistema organico di valori. In generale può dirsi che il discorso dell'A. è molto penetrante nel cogliere l'aspetto polemico della situazione, ma non si spinge oltre all'avvertimento di un'esigenza costruttiva. I limiti di questo saggio sono, del resto, pienamente confessati dall'A. (p. 8, 31): la sua efficacia, e il suo valore, sono da ricercare piuttosto nella testimonianza che esso reca all'opera comune per il rinnovamento sociale della cristianità.

G. MARCHELLO

Torino, Università.

GROZIO U., *I Prolegomeni al De iure belli ac pacis*. Trad. di S. Catalano. Introduzione di E. Di Carlo. Seconda edizione riveduta. Un vol. di p. 86. Palermo, Palumbo, 1948.

Se vi è un periodo storico che presenti particolare sensibilità alle trattazioni del diritto internazionale, ai suoi fondamenti, ai suoi problemi, soprattutto in attinenza al c.d. diritto della guerra, è proprio questa nostra epoca travagliata per dolorose esperienze.

Opportuna torna quindi la limpida traduzione con note, dovuta a Salvatore Catalano, dei «Prolegomeni» o dei criteri generali intorno al diritto e alla giustizia (che speriamo sia più tardi seguita da una traduzione dell'opera completa) di un «classico» della letteratura giuridica, il *De iure belli ac pacis*. Essa permette di avvicinarci, con maggiore comodità, ad Ugo Grozio il cui pensiero è schematicamente e acutamente valutato, nella Introduzione, dovuta al prof. Eugenio Di Carlo della Università di Palermo.

Nell'ampia prefazione sono individuati i caratteri di questa prima corrente giusnaturalistica che era sbocciata su un terreno storico terribilmente sconvolto da un secolo di guerre di Religione — le guerre combattute tra il '500 e il '600 — e aveva posto le basi dei rapporti tra gli Stati in pace e in guerra, della loro sovranità e della loro uguaglianza. Per Grozio, fondamento del diritto naturale è l'impulso sociale — indipendente da principi teologici — che postula un contratto o patto il quale reca in sé la esigenza della inviolabilità come condizione della vita in comune. Da questo principio scaturiscono molte conseguenze poste in luce dal dotto prefatore, quali, ad es.: la distinzione tra diritto e morale, ammessa ma non approfondita; la legittimità della proprietà privata (seguita cronologicamente a quella originaria collettiva) sostenuta da patti (e insieme la tolleranza di atti contro di essa in caso di necessità); la limitazione del potere dello Stato (distinto dalla persona del Principe e sempre trasmesso) a norma delle esigenze del diritto e del bene comune; la sua coincidenza col popolo come soggetto universale del potere e insieme la irrevocabilità del trasferimento nel titolare di esso.

Se pensiamo alle conseguenze che alcuni di questi principi crearono nel campo del diritto pubblico interno e in quello del regolamento dei rapporti bellici, come ad es. al temperamento dei tradizionali diritti dei vincitori, ci appare evidente il merito e l'autorità di Grozio.

Questo richiamo al diritto naturale, che squillò in Europa nel 1625, costituì e costituisce tuttora una guida per la sovranità, assai più che non abbiano fatto le posteriori accentuazioni razionalistiche del giusnaturalismo e il contrattualismo

del Settecento, dato il suo carattere eminentemente filosofico. Esso presenta quindi lati attuali, degnissimi di studio, che si possono ancora estendere, come ci mostra ora ad es. Rodolfo De Mattei in un articolo sull'idea democratica e contrattualista nel Seicento negli scrittori politici italiani (*Riv. Stor. Ital.* 1948, fasc. 1°). Ma andrebbe anche e soprattutto — per noi — valutato con più profonda elaborazione, alla luce della retta concezione cristiana, scolastica e post-scolastica, con la individuazione e la distinzione e l'accordo dei concetti di « giustizia » e di « legge » di fronte alle moderne posizioni giustitivistiche.

La ricerca del Di Carlo è solidamente impostata e fa tesoro di una scelta e ricca bibliografia. Interessanti sono ad es. gli accenni ai precursori di Grozio in materia di diritto bellico. Forse in questo campo si dovrebbe ancora insistere per districare la questione, in quanto possibile, nei suoi aspetti moralistici e in quelli giuridici. Su di ciò già scrissero, oltre al vecchio Kaltenburn, tra gli altri, il Salvioli e il Del Vecchio, ma si potrebbe ancora trovare qualche disperso elemento integrativo come ho potuto personalmente riscontrare nell'opera di un dimenticato letterato e giurista della scuola dell'Alciato del primo Cinquecento, Costanzo Landi, che trattò di queste materie, sia pure incidentalmente, ancor prima del Belli e del Gentili e degli scrittori della scuola spagnola e che si colloca quindi tra la posizione di medievalisti e quella dei moderni (E. NASALLI ROCCA, *Concetti giuridici sulla guerra nell'opera di Costanzo Landi*, in: « Boll. Stor. Piac. », 1946).

E. NASALLI ROCCA

HAUSSMANN F., *Der Wandel des internationalen Kartellbegriffs*. Un vol. di pagine 160. A. Franck A. G. Verlag, Bern, 1947.

Gli aggruppamenti d'impresе allo scopo di limitare la concorrenza sono da oltre mezzo secolo al centro della disputa circa i destini del moderno sistema economico. A quell'epoca prevaleva la fiducia nel benefico risultato della concorrenza e veniva condannato ogni tentativo di limitare il libero gioco delle forze economiche. Però questa opinione non durò a lungo. E' vero che negli Stati Uniti d'America lo *Sherman Act* del 1890, che proibiva ogni accordo in *restraint of trade*, divenne la Magna Charta della Costituzione economica del paese: ma è pur vero che le limitazioni della concorrenza non sparirono del tutto, ma piuttosto diedero vita a sviluppi e ad organismi che, sottraendosi alla lettera del divieto, continuavano in pratica a violarlo. In Europa, poi — se si fa eccezione dell'Inghilterra — le intese di imprenditori per sottrarre il prez-

zo o la produzione al meccanismo del mercato non tardarono ad essere riconosciute.

Gli eventi degli ultimi anni e particolarmente le trasformazioni economiche connesse alla seconda guerra mondiale, hanno provocato una ulteriore modificazione dell'orientamento della pubblica opinione riguardo ai cartelli (denominati, in Italia, anche consorzi). Veramente, bisogna risalire all'epoca della depressione mondiale per imbattersi in una sensibile ripresa del movimento e in una non meno evidente tolleranza legislativa per l'organizzazione dei mercati e le restrizioni della concorrenza. Finanche gli Stati Uniti videro formarsi allora numerosi codici di leale concorrenza, molti dei quali erano veri e propri cartelli. Intorno al 1938 si era avuto colà un netto rovesciamento di tendenza; ma le esigenze belliche arrestarono la tendenza anti-cartellistica.

Come è facile immaginare, in Europa questa tendenza o era assai più debole o era addirittura inesistente; si era sviluppata la legislazione di controllo sui cartelli, ma al tempo stesso larga applicazione avevano avuto i cartelli obbligatori. Comunque, un decisivo orientamento in favore dei cartelli si sta avendo attualmente, in tutto il mondo. La Carta del commercio internazionale che, su proposta degli Stati Uniti, è stata preparata ed approvata ed attende ora solo di essere ratificata, assume una posizione che, se non può dirsi in favore dei cartelli, è certo significativa espressione di mutamento di indirizzo. Essa tende ad eliminare le pratiche restrittive dei cartelli (internazionali) che possono ridurre il commercio internazionale, ma evidentemente ne riconosce la legittima esistenza; ed inoltre prevede la formazione di quei *Intergovernmental Commodity Arrangements* che, pur limitati ai prodotti primari e pur conchiusi ad enti pubblici, operano sostanzialmente come cartelli.

E' degno di grande interesse scientifico l'esame della concezione economica che è a fondamento di tali disposizioni. L'opera qui segnalata contiene un ben riuscito saggio di sintesi delle molteplici considerazioni che concorrono a dare il quadro del problema. L'A., che ha dato già apprezzati contributi alla indagine dei cartelli, illustra con efficacia i documenti più importanti. Egli richiama l'attenzione sui mutamenti verificatisi nel concetto stesso di cartello: ormai non si fa più distinzione fra impresa privata ed ente pubblico per asserire di trovarsi di fronte ad un cartello; sui mutamenti della struttura di cartello: sono ormai frequentissime le forme non convenzionali come *gentlemen's agreements*, *open price associations*, *trade associations*, ecc.; ma riconosce che il mutamento più importante sta nella valutazione più favorevole che in tutto il mondo, finanche negli S. U. A., oggi si fa